



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 6/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30521 del Registro di Segreteria, proposto da

T. L. nato a ...Omissis... il ...Omissis...residente in ...Omissis... via ...Omissis...,
C.F. T...Omissis... , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Leone, Simona
Fell e Ciro Catalano, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Palermo, via Libertà n. 62

ricorrente

contro

**INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona
del legale rapp.te pro-tempore**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirella Moravero
e Giulio Peco per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

e

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell'Esercito 178 – 186

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valorizzazione di tutti i contributi versati dal 1.1.2012 (quota C) sino all'ultimo giorno di servizio effettivo, comprendendo inoltre l'ulteriore periodo trascorso in ausiliaria (2012-2013) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1864 Codice Ordinamento Militare; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza attualmente in carico all'Istituto Previdenziale con valorizzazione dei contributi versati sugli accessori erogati dal C.N.A. Carabinieri di Chieti per attività extra ordinarie (straordinari e indennità); con vittoria di spese, da distrarsi in favore degli Avvocati antistatari.

Per l'INPS: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto resistente; nel merito rigettare il ricorso.

Per il Ministero della Difesa: respingere il ricorso; in subordine dichiarare prescritte eventuali differenze stipendiali oltre il quinquennio; con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato T. L. ha esposto:

- 1) di avere prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri a partire dal ...Omissis... ;
- 2) di essere cessato dal servizio per limiti di età, in data ...Omissis...;
- 3) di essere transitato in ausiliaria per anni 5 sino al ...Omissis... ;
- 4) di essere transitato nella categoria della "riserva";
- 5) che, a seguito di domanda di pensionamento, gli era stato riconosciuto il trattamento pensionistico provvisorio n. ...Omissis..., calcolato col sistema retributivo;
- 6) che, in data ...Omissis..., la Direzione Generale per la Previdenza militare e della Leva (Ministero della Difesa), con circolare M_D GPREV REG2021 del 4 agosto 2021 - ha limitato la rideterminazione del trattamento - ai sensi dell'art. 1864 C.O.M - ai soli pensionati andati in pensione con il sistema retributivo, con periodo di servizio maturato dopo il 1.1.2012 (quota C), senza aver raggiunto la

- massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'articolo 54, comma 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- 7) che il ricorrente, ritenendo illegittima tale limitazione, in data ...Omissis...ha trasmesso a mezzo PEC all'INPS centrale, all'INPS di Chieti (Polo territoriale Carabinieri), Inps Bergamo (territorialmente competente), al Ministero della Difesa (Previmil), al Comando Generale Arma dei Carabinieri, al Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri, istanza di ricalcolo pensione per il periodo trascorso nella categoria ausiliaria;
- 8) che con nota datata ...Omissis..., il Comando Generale Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale amministrativo, ha respinto l'istanza
Ciò premesso ha formulato le conclusioni trascritte.
Si sono costituiti gli Enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

La causa è stata discussa all'udienza del 17.01.2024.

DIRITTO

L'INPS, pur ordinatore secondario di spesa, è legittimato passivo nella presente controversia (Cfr. Corte dei conti, Sez. III di Appello n. 78/2023; Corte dei conti, Sez. Toscana, n. 29/2023; Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna n. 34\2023): l'eccezione formulata dall'Istituto resistente deve essere rigettata.

Nel merito si osserva quanto segue.

Antecedentemente alla riforma introdotta con d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, (c.d. "riforma Fornero"), le pensioni di chi avesse maturato, alla data del 31.12.1995, più di 18 anni di servizio, erano interamente liquidate con il sistema retributivo ex art. 1 comma 13 l. 335/1995 (c.d. "riforma Dini").

Tale sistema era molto più favorevole per gli interessati (come il ricorrente), rispetto al c.d. sistema misto, applicabile a coloro che, in data 31.12.1995 non avessero raggiunto 18 anni di servizio.

Il rendimento pensionistico era determinato dalla sommatoria delle cosiddette quote A e B di pensione di cui all'art. 13 del d.lgs n. 503/1992, da calcolare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, normalmente raggiungibile in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva (art. 54 comma 7

D.P.R. n. 1092/73): conseguentemente, non era possibile valorizzare ai fini pensionistici ulteriori anzianità contributive eccedenti 40 anni di anzianità.

In seguito, la “riforma Fornero” introduceva il sistema contributivo pro-rata per tutti i lavoratori.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2011, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

In base alla “riforma Fornero”, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le pensioni liquidate a partire dall’anno 2012, si componevano di tre quote: quota A (calcolata considerando l’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992, in base al criterio dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza); quota B (calcolata tenendo conto della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni dal lavoratore con anzianità di servizio maggiore di 15 anni al 31.12.1992, ovvero tenendo conto della media delle retribuzioni percepite dal 01.01.1993 fino alla cessazione per il lavoratore con anzianità di servizio minore di 15 anni al 31.12.1992); quota C (calcolata con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata successivamente al 31.12.2011).

La norma era dichiaratamente e notoriamente diretta al contenimento della spesa previdenziale: nonostante ciò, alcune categorie di pensionati ne traevano beneficio, a causa di un effetto distorsivo non adeguatamente valutato dal legislatore.

Infatti, coloro che, secondo quanto disposto dal legislatore del 1995, erano rientrati interamente nel sistema retributivo e che al 31.12.2011 erano in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, usufruivano di un ampliamento dell’anzianità valorizzabile ai fini pensionistici, beneficiando di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 01.01.2012.

Lo stesso ricorrente percepisce una pensione più favorevole, a parità di anni di servizio, rispetto a coloro che sono stati congedati entro il 31.12.2011, valorizzando nella quota C i contributi versati a partire dal 01.01.2012 e fino al momento della cessazione dal servizio e conseguente collocamento in ausiliaria: ciò in quanto beneficia di una ulteriore quota contributiva, anche se ha già raggiunto il “massimo” della pensione nel sistema retributivo.

Al fine di correggere tale distorsione, il legislatore è intervenuto con la legge di stabilità per il 2015, aggiungendo all'art. 24 comma 2 citato il seguente periodo: *“in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa* (art. 1, comma 707, legge n. 190/2014).

Il successivo comma 708 della predetta legge n. 190/2014 ha poi precisato che tale limite *“si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data”*, ovvero 01.01.2015.

A decorrere dal 01.01.2015 è stato dunque introdotto un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri ante riforma e post riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato, cui può essere riconosciuto solo il trattamento meno favorevole tra quello risultante dall'applicazione delle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 e quello risultante dall'applicazione della quota contributiva pro-rata.

Ne consegue che *“appare corretto prevedere che nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.1092/1973. Infatti, la novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Ne consegue che, poiché le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile, nessun vantaggio può derivare al ricorrente dalla disciplina recata dall'art.24, comma 2, del d.l. n.201/2011, come integrata dall'art.1, comma 707, della legge n.190/2014. Tale ultima disposizione rende irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva atteso che in tal caso gli stessi non possono conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento (cfr. sent. Corte dei Conti, Sez. Terza d'Appello, n. 172/2022). Peraltro ... per chi al 31.12.2011 era in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%) i periodi maturati dall'1.01.2012 ricevono già una valorizzazione ai fini pensionistici (art. 1871, comma 2, d.lgs. n.*

66/2012) e in particolare per quanto concerne la quota di pensione maturata con il sistema contributivo (quota "C"), il beneficio conseguente alla permanenza in ausiliaria si concretizza nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione, dei contributi già accantonati (art. 1864 d.lgs. n. 66/2012). In conseguenza di ciò, al pensionato può essere riconosciuto un trattamento meno favorevole di quello risultante dall'applicazione delle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, atteso che non può trovare applicazione l'aliquota di rendimento superiore all'80%, già raggiunto prima del 31.12.2011, quale massima aliquota riconoscibile al personale militare in forza dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973" (Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna n. 34\2023; cfr. Corte dei conti, sez. I di Appello n. 187\2022; Corte dei conti, sez. III di Appello n. 172\2022 e altre).

Le considerazioni di cui sopra comportano il rigetto del ricorso.

In considerazione della particolarità e complessità delle questioni trattate, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.

Milano, 17.01.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 19.01.2024

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)

